

N. R.G. 544/2020



TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 544/2020

tra

HAUSER CARNI SPA

RICORRENTE/I

e

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - ROMA

RESISTENTE/I

Oggi **21/02/2023** ad ore **9.00** il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:

Per **HAUSER CARNI SPA** l'Avv. FUMAI BARBARA, l'avv. RUSSOLO MARCELLO e l'avv. CASINI PARIDE hanno depositato note di trattazione scritta.

Per **INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - ROMA** l'Avv. BASILE ISABELLA PATRIZIA ha depositato note di trattazione scritta.

Dato atto di quanto sopra, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.

All'esito della camera di consiglio, rientrato in udienza, il Giudice decide la causa ex art. 429 c.p.c.

Il Giudice Del Lavoro

Andrea Marangoni





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **544/2020** promossa da:

HAUSER CARNI SPA (C.F. 01670630225), elettivamente domiciliata in Via Galilei 24 38122 Trento, rappresentata e difesa dagli Avv.ti FUMAI BARBARA, RUSSOLO MARCELLO e CASINI PARIDE;

RICORRENTE/I

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - ROMA (C.F. 02121151001), elettivamente domiciliato C/O I.N.P.S. VIALE REITER, 72 41100 MODENA, rappresentato e difeso dall'Avv. BASILE ISABELLA PATRIZIA;

RESISTENTE/I

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 19/06/2022, Hauser Carni Spa ha impugnato il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017013430/S01 di data 6 dicembre 2017, datato 7 dicembre 2017, a firma dell'ispettore Quaglierini Arturo, ricevuto via raccomandata A/R in data 3 gennaio 2018 mezzo, a mezzo del quale le è stato chiesto il versamento di contributi per l'importo di euro 131.315,92. ex art. 29 co. 2 D.lgs. 276/2003, *“in relazione alla contestazione degli importi esposti sul LUL come indennità di trasferta, indennità non riconosciuta come esente da contribuzione entro i limiti di legge, in quanto i lavoratori hanno prestato la propria attività, fin dall'inizio del rapporto di lavoro, presso la sede della ditta committente”*.

In particolare, ha dedotto:



- di aver stipulato un contratto d'appalto con Coop Emilia Soc. Coop., per il periodo dal 1 gennaio 2016 al dicembre 2016, poi ceduto, a far data dal 1 maggio 2016, a Emilia Carni s.r.l., acquirente dell'azienda, avente ad oggetto la fornitura di servizi di disosso della carne suina e operazioni di facchinaggio, nonché, in data 30 dicembre 2016, un contratto d'appalto con il medesimo oggetto con Emilia Carni s.p.a., per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, contratto interrotto per grave inadempimento dell'appaltatrice in data 22 giugno 2017;
- dal verbale del Servizio Lavoro risulterebbe che da agosto 2016 a giugno 2017, l'appaltatrice Emilia Carni s.r.l. avrebbe riconosciuto a "tutto il personale occupato nell'appalto", degli importi giornalieri di euro 15,49 come "trasferta esente". In base al verbale, le somme indicate con tale imputazione, non avrebbero potuto essere ritenute esenti e avevano, invece, natura retributiva, sulla base delle ragioni riportate in nota¹;
- sempre stando al verbale "da informazioni assunte", Emilia Carni s.r.l., nel periodo da maggio 2016 a giugno 2017, avrebbe chiesto "in modo sistematico a tutti i lavoratori occupati presso lo stabilimento di Hauser prestazioni di lavoro straordinario. I lavoratori risulterebbero di norma aver prestato attività lavorativa nelle giornate dal lunedì al venerdì per circa 50 h + 5 h nella giornata di sabato; le ore straordinarie risulterebbero pertanto retribuite a Libro Unico del Lavoro in parte con - importi di retribuzione per lavoro straordinario debitamente maggiorati; - in parte con importi riconosciuti a titolo di "trasferta esente.

Dunque, ha eccepito:

- la decadenza biennale ex art. 29 co. 2 D.lgs. 276/2003;
- l'incombenza dell'onere probatorio circa l'aggravio contributivo in capo all'INPS.

¹ "– ai lavoratori non viene mai richiesto di prestare attività in luogo di lavoro diverso dallo stabilimento di Hauser sito in Mezzocorona, come dichiarato verbalmente in data 10 aprile 2017 dal socio signor Franco Boni (vedi verbale di primo accesso);

- gli importi di trasferta in misura fissa pari ad euro 15, 49 sono riconosciuti a tutti i lavoratori in modo sistematico per ogni giorno di presenza presso lo stabilimento di Mezzocorona, che risulta essere la loro stabile sede di lavoro. (Si rileva che quasi tutti i lavoratori hanno prestato attività presso lo stabilimento di Hauser in modo continuativo anche in periodi antecedenti al maggio 2016 in quanto occupati alle dipendenze della precedente appaltatrice Coop Emilia Soc. coop. arl., che ha cessato l'appalto nel mese di aprile 2016);

- tutti i lavoratori risultano da diversi anni residenti e/o domiciliati nelle vicinanze dello stabilimento di Hauser, per la maggior parte nel comune di Mezzocorona e per una piccola parte nei comuni vicini"



Si è costituito l'INPS, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Istruita con i documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza, celebrata col rito della trattazione scritta.

E' infondata l'eccezione di decadenza sollevata da parte ricorrente.

Il termine di due anni previsto dal d.lg. n. 276/2003, art. 29, comma 2, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione. Il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi; l'obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all'INPS, è distinta ed autonoma rispetto a quella retributiva, essa ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale contributivo"); dunque, può affermarsi che la finalità di finanziamento della gestione assicurativa previdenziale pone una relazione immanente e necessaria tra la "retribuzione" dovuta secondo i parametri della legge previdenziale e la pretesa impositiva dell'ente preposto alla realizzazione della tutela previdenziale; proprio dalla peculiarità dell'oggetto dell'obbligazione contributiva, che coincide con il concetto di "minimale contributivo" strutturato dalla legge in modo imperativo, discende la considerazione di rilievo sistematico che fa ritenere non coerente con tale assetto l'interpretazione che comporterebbe la possibilità, addirittura prevista implicitamente dalla legge come effetto fisiologico, che alla corresponsione di una retribuzione a seguito dell'azione tempestivamente proposta dal lavoratore - non possa seguire il soddisfacimento anche dall'obbligo contributivo solo perché l'ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell'appalto; si spezzerebbe, in altri termini e senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile, il nesso stretto tra retribuzione dovuta (in ipotesi addirittura effettivamente erogata) ed adempimento dell'obbligo contributivo, con ciò procurandosi un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che, invece, il citato art. 29, ha voluto potenziare (Cassazione civile sez. VI, 02/09/2021, n.23788).

Come è noto, *“In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell'INPS, preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria”* (cfr. Cass. n. 22862/2010; Cass. Sez. L, Sent. n. 12108 del 18/05/2010).

Va altresì osservato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha



ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto lavorativo, mentre è onere del datore di lavoro provare una delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo previste dal co. 2° dell'art. 12 legge n. 153/69 (cfr. Cass. n. 461/11; Cass. n. 1077/99; v. altresì Cass. n. 16639/14).

Specificamente, secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità, “in tema di riduzione di obblighi contributivi relativi ai casi di trasferta o di rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, compete al richiedente, che intende beneficiarne, l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato” (Cass. Sez. L., Sent. n. 13011 del 24/05/2017; Cass. Sez. L., Ord. n. 1157 del 18/01/2018; Cass. Sez. L., Ord. n. 18160 del 10/07/2018).

Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine - in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi -restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. V. altresì Cass. lav. n. 9251 del 19/04/2010: i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato - ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori - il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cfr. pure Cass. lav. n. 16055 del 17/08/2004); ai fini di accertare l'intervenuta violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di comunicazione agli uffici di collocamento degli eventi relativi alla costituzione e alla cessazione dei rapporti di lavoro, possono essere utilizzate con valore indiziario le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, specie se raccolte da pubblici ufficiali e come tali assistite dall'efficacia di cui all'art. 2700 c.c. quanto alla circostanza della loro effettuazione, come pure valore quanto meno indiziario hanno le risultanze dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali. V. altresì Cass. sez. un. civ. n. 916/1996 cit., secondo cui i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (Cass. n. 7095 del 1994).

Va inoltre aggiunto, per quanto di interesse per la definizione della presente controversia, come



secondo la Cassazione “È atto compiuto dall'ispettore del Lavoro (e pertanto fatto suscettibile di prova ex art. 2700 cod. civ.) anche l'esame del libro aziendale, che egli effettui nel corso dell'ispezione. 4. Poiché è attività anche l'immediata percezione materiale dei fatti, "atto da lui compiuto" è anche l'atto costituito dall'immediata percezione materiale che il pubblico ufficiale abbia di fatti. E poiché parte integrante della percezione è il suo oggetto, anche i dati immediatamente ed adeguatamente percepiti dal pubblico ufficiale, nello svolgimento della sua attività rientrano nell'oggetto della predetta prova privilegiata. Nell'ambito di tali dati (quali potenziale oggetto di questa prova) sono anche le immediate risultanze delle scritture aziendali, che non esigano interpretazione od elaborazione. Non esigendo interpretazione od elaborazione, anche l'iscrizione o la non iscrizione d'un particolare nome nel libro paga, in quanto accertata dal pubblico ufficiale (quale l'ispettore del Lavoro), costituisce oggetto di prova privilegiata. 5. Limite di questa privilegiata potenzialità probatoria è la percezione non immediata (nel suo oggetto), in quanto, esigendo mediazione od interpretazione od elaborazione, si risolve in apprezzamenti personali; limite è anche la percezione non adeguata (nel tempo e nelle modalità), quale quella di accadimenti occasionali e repentini, non adeguatamente controllabili da colui che compia l'accertamento” (Cass., 25.10.2004, n. 20683).

Sulla base di tale coordinate giuridiche deve pervenirsi al rigetto del ricorso.

Pacifica l'esistenza dell'appalto *de quo* e che nel periodo da agosto 2016 a giugno 2017 a tutto il personale occupato nell'appalto la società Emilia Carni Srl abbia riconosciuto, alla voc. Cod. 741 "TRASFERITA ESENTE", importi giornalieri pari ad Euro 15,49 tenuti esenti da contribuzione, parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare specificamente che i lavoratori siano stati impiegati in trasferta e in che misura.

Tale onere non è stato assolto, anche in ragione di una genetica carenza assertiva, giacché la ricorrente si è limitata ad affermare di essere a conoscenza che i lavoratori della appaltatrice fossero impiegati anche presso un caseificio ed altre aziende artigiane, di piccole dimensioni, in provincia di Modena e Reggio Emilia.

Su questo piano, sebbene alcuni testi abbiano riferito di aver svolto attività lavorativa anche presso altre aziende (specificamente presso il salumificio Gigi in Modena), le suddette dichiarazioni si sono rivelate oltremodo generiche, dacché da esse non è possibile ricostruire l'esatta misura (ad es. numero di giornate) dell'adibizione dei lavoratori a trasferte, carenza probatoria che si riverbera inevitabilmente a discapito della parte gravata dal relativo onere.

Quanto allo straordinario, sebbene gli ispettori abbiano dichiarato a verbale che “da informazioni assunte”, Emilia Carni s.r.l., nel periodo da maggio 2016 a giugno 2017, avrebbe chiesto “in modo



sistematico a tutti i lavoratori occupati presso lo stabilimento di Hauser prestazioni di lavoro straordinario, ovvero che i lavoratori risulterebbero di norma aver prestato attività lavorativa nelle giornate dal lunedì al venerdì per circa 50 h + 5 h nella giornata di sabato, dalla documentazione allegata emerge come l'imponibile contributivo sia stato calcolato moltiplicando gli importi mensili riconosciuti a titolo di "trasferta esente" per il coefficiente di lordizzazione INPS (1,1 0363) e che, peraltro, gli ispettori abbiano indicato esclusivamente le ore di straordinario risultanti dal LUL (cfr. all. 1 e 2 INPS).

Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso non merita accoglimento.

Tenuto conto del fatto che la parte ricorrente abbia fornito comunque un principio di prova in ordine al fatto estintivo della altrui pretesa, le spese di lite sono compensate (Corte Cost. n. 77/2018).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:

- 1) Rigetta il ricorso;
- 2) Dichiarare interamente compensate le spese di lite;
- 3) Dispone come da separata ordinanza la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale per le determinazioni di competenza.

Modena, 21 febbraio 2023

Il Giudice Del Lavoro

Andrea Marangoni

